

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL D.LGS. 18/99, DA SVOLGERSI PRESSO GLI AEROPORTI DI REGGIO CALABRIA E CROTONE

Art. 1 Definizioni

Nel testo del presente Capitolato il termine “**Stazione Appaltante**” ovvero “**SACAL**” designa la SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A – il termine “**Impresa**” ovvero “**Concorrente**” designa la **società aggiudicataria** dell'Appalto e il termine “**Servizio**” ovvero “**Servizi**” designa il Servizio oggetto dell'Appalto.

Art. 2 Oggetto dell'Appalto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di **HANDLING** presso gli Aeroporti di Reggio Calabria e Crotone dei voli schedati e di aviazione generale, dirottati e scali tecnici.

L'Impresa dovrà fornire il Servizio di assistenza a terra (handling) ai vettori aerei operanti e/o interessati ad operare sugli scali di Reggio Calabria e Crotone, compresi i vettori e gli utenti operanti nell'ambito dell'aviazione generale. L'Impresa sarà obbligata a prestare assistenza ai voli sanitari, umanitari, di soccorso e di Stato secondo quanto all'uopo stabilito dal Codice della Navigazione aerea e dalla disciplina normativa vigente in materia anche fuori dall'orario di apertura dei servizi AIS, ATS e MET.

In particolare, i Servizi di assistenza sono i seguenti:

- assistenza amministrativa a terra e supervisione;
- assistenza passeggeri;
- assistenza bagagli;
- assistenza operazioni in pista;
- assistenza pulizia e servizi di scalo;
- assistenza trasporto a terra;
- assistenza ristorazione e catering,

secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel programma per l'espletamento dei Servizi di handling e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18/99 Allegato A precisamente dei punti **1, 2, 3, 5, 6, 10.2 e 11.1**.

Si precisa che presso lo scalo di Reggio Calabria, il servizio di handling ai voli Alitalia è gestito in autoproduzione.

Art. 3 Riferimenti normativi

- 1.** D. M. 18/99, Allegato A;
- 2.** Codice della Navigazione – Parte Aerea;
- 3.** Circolare ENAC APT-02B;
- 4.** D. Lgs 50/2016;
- 5.** Tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabile allo specifico settore in Appalto, che l'Impresa dichiara di conoscere e rispettare.

Art. 4 Caratteristiche del Servizio handling sugli scali di Reggio Calabria e Crotone

Il Servizio di assistenza a terra, ha presentato le seguenti caratteristiche operative:

	Reggio Calabria	Crotone
Movimenti Totali	2.300	1.600
Passeggeri Totali	370.000	210.000
Merce Totale		
Sistema operativo DCS	A-DCS piattaforma A-Ice	A-DCS piattaforma A-Ice

SACAL dispone sui due scali di attrezzature e mezzi di rampa il cui eventuale utilizzo sarà soggetto a separato accordo con l'Impresa.

Spazi in Subconcessione all'Impresa:

AEROPORTO	REGGIO CALABRIA	CROTONE
AREE		
LL& FF	7,5 MQ	
Biglietteria	10,90 MQ	13,00 MQ
Ufficio centraggio	24,60 MQ	47,50 MQ
Banchi Check-in	8	5
Postazioni Gate	4	4
Stalli parcheggi dipendenti	13	5

Per tutta la durata contrattuale, l'Impresa si impegna a corrispondere a SACAL un corrispettivo € /mese pari a

- € 2.580,00 (duemilacinquecentoottanta/00) per l'aeroporto di Reggio Calabria;
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) per l'Aeroporto di Crotone;
- € 15,00 (quindici/00) per stallo parcheggio dipendenti per entrambi gli aeroporti.

Per L'utilizzo del DCS l'Impresa si impegna a corrispondere il canone a consumo (servizio e assistenza fornita da A-ICE) di Euro 0,10 (dieci centesimi) a transazione per passeggero trattato.

Art. 5 Durata del Contratto

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Alla scadenza del Contratto, al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne finalizzato al corretto espletamento del Servizio in argomento, è rimessa alla facoltà della SACAL il riconoscimento di una proroga tecnica non superiore a 3 (tre) mesi fino alla definizione ed all'esito della nuova procedura di gara (stipula contrattuale con il nuovo aggiudicatario), ai sensi dell'Art. 106, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

In tal caso, l'Impresa si impegna, sin d'ora, ad assicurare la continuità della gestione del Servizio sino al subentro del nuovo Contraente e fermo restando, anche nel periodo indicato, il pieno rispetto di tutte le clausole, prezzi, patti e condizioni anche economiche fissate con il Contratto.

Art. 6 Valore economico dell'Appalto

L'Impresa dovrà corrispondere a SACAL:

1. un valore pari al 10% sul volume d'affari annuo, per sui si richiede offerta in aumento;
2. un corrispettivo fisso annuo per la subconcessione degli spazi pari a:
€ 30.960,00 (trentamilanovecentosessanta/00) per l'aeroporto di Reggio Calabria;

€ 9.000,00 (novemila/00) per l'Aeroporto di Crotona;

€ 180,00 (centottanta/00) per stallo parcheggio dipendenti per entrambi gli aeroporti

Il valore d'affari annuo stimato è di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) iva esclusa di cui € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) presso l'aeroporto di Reggio Calabria e € 300.000,00 (trecentomila/00) presso l'aeroporto di Crotona. L'importo complessivo del volume d'affari per tutta la durata dell'affidamento è stimato in € 2.400.000,00 (duemilionequattrocentomila/00).

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che la SACAL non assume impegni circa la correttezza del valore su indicato, in quanto trattasi di valore stimato.

Art. 7 **Corrispettivo del Servizio**

L'Impresa, in piena autonomia e sempre secondo norme di riferimento e regole di mercato, si raccorderà direttamente con i vettori aerei, contrattualizzando con essi termini e condizioni del Servizio di assistenza a terra. Le tariffe da applicare ai vettori dovranno essere concordate con SACAL, nel rispetto delle norme in vigore. L'Impresa sarà obbligata a prestare assistenza ai voli sanitari, umanitari, di soccorso e di Stato secondo quanto all'uopo stabilito dal Codice della Navigazione art. 748 e dalla disciplina normativa vigente in materia, i cui costi saranno a carico di SACAL, a meno di diversi Accordi, secondo un tariffario concordato tra le Parti.

Art. 8 **Criteri di aggiudicazione**

L'Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio complessivo, fino ad un massimo di 100 punti, attribuito ad ogni offerta sarà determinato sommando i punteggi che verranno attribuiti attraverso gli elementi di valutazione di seguito indicati:

A) Offerta Tecnica: massimo punti 70

B) Offerta Economica: massimo punti 30

Art. 9 **Obblighi contrattuali a carico dell'Impresa**

Nell'espletamento del servizio l'Impresa è tenuta a prestare ed a rispettare:

1. l'impegno al costante mantenimento delle unità necessarie all'espletamento dei servizi, nonché al loro adeguamento in funzione del variare delle infrastrutture e/o dei flussi di traffico;
2. l'obbligo a carico dell'Impresa della immediata sostituzione del personale originariamente programmato in turno, in caso di loro impedimento, con altre unità parimenti in possesso dei requisiti soggettivi ivi compresa la formazione, necessari ai fini dell'espletamento del servizio di che trattasi, senza che ciò comporti ritardi nei servizi da rendere;
3. l'impegno al rispetto del Regolamento di Scalo redatto in base alla Circolare ENAC APT-19, nonché al rispetto di tutte le Ordinanze in vigore emanate ed emanande dalla Direzione Aeroportuale Calabria, delle Procedure e/o istruzioni operative redatte dalla Stazione Appaltante, del Manuale d'Aeroporto e del Manuale delle Operazioni redatti rispettivamente in base alle Circolari ENAC APT-16 e APT-02B, e di tutta la normativa di settore, sia essa di carattere generale ovvero speciale, di natura interna ovvero comunitaria o di altra derivazione, purché trovi applicazione nel settore specifico di espletamento delle attività di che trattasi;
4. l'obbligo di documentare la turnazione in essere con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente;
5. l'obbligo di segnalare al competente ufficio SACAL qualsiasi anomalia o inconsueto accadimento rispetto all'andamento ordinario del naturale espletamento dei servizi, sia esso relativo a episodi che coinvolgono più soggetti, passeggeri, beni e/o funzionalità degli apparati, in tempo reale rispetto al verificarsi dell'evento occorso e secondo le modalità che saranno dallo stesso ufficio indicate;

6. l'obbligo di soddisfare le esigenze dello scalo, in ordine al potenziamento o alla riduzione delle prestazioni lavorative, in funzione delle eventuali intervenute variazioni operative e/o aeroportuali, nel caso di variazioni temporanee e/o comunque non significative. Nel caso in cui si dovessero invece manifestare nuove ed imprevedibili esigenze, tali da rendere necessaria l'estensione del servizio, l'Impresa si obbliga e si farà carico sin d'ora ad assumere gli eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi;
7. l'obbligo di essere in possesso del requisito di idoneità professionale degli addetti, sia dei requisiti tecnico professionali dell'Impresa, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 18/99, dalla Circolare ENAC APT-02B, dal Codice della Navigazione aerea e da tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabili allo specifico settore in Appalto;
8. l'obbligo di espletare i servizi con i tempi e gli standard di qualità adeguati, nonché a quelli eventualmente di volta in volta comunicati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti minimi di scalo e rispettare le prescrizioni del Regolamento di cui al D. Lgs. n. 18/99 e le disposizioni attuative emanate dall'Ente regolatore e dalle altre competenti Autorità;
9. l'obbligo di adeguamento a tutte le prescrizioni che verranno impartite dall'ufficio competente della Stazione Appaltante;
10. l'obbligo di custodire, secondo la normale diligenza, gli strumenti, le apparecchiature e le attrezzature di proprietà SACAL utilizzate per lo svolgimento del servizio;
11. l'onere in capo alla Stazione Appaltante di provvedere a proprio carico a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva, nonché alla riparazione dei guasti degli apparati cagionati da una cattiva conduzione e utilizzo degli stessi da parte dell'Impresa affidataria del servizio (in quest'ultimo caso, gli eventuali costi rimarranno ad esclusivo carico della stessa), eccetto quanto previsto per i mezzi e le attrezzature di proprietà SACAL;
12. l'obbligo, in capo al personale dell'Impresa, in considerazione della specificità del servizio e degli altri elementi che lo caratterizzano, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, di mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale della Stazione Appaltante che nei confronti degli utenti, attenendosi, a tal fine, alle disposizioni che verranno impartite in merito dal competente ufficio della Stazione Appaltante. Per tutto quanto sopra detto, SACAL si riserva di esercitare in qualunque momento e nelle modalità di volta in volta ritenute più opportune, un costante potere di vigilanza e controllo sulla qualità e sulla efficienza dei servizi, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla sua qualità di committente e dalle norme civilistiche in quanto applicabili, nonché dall'art. 705 del Codice della Navigazione;
13. l'obbligo di rendersi disponibili e sottoporsi alle verifiche ispettive per l'effettuazione da parte della Stazione Appaltante, dei vettori assistiti e degli Enti preposti delle verifiche sul corretto espletamento dei servizi all'Impresa affidati, nelle modalità ritenute più opportune e che saranno di volta in volta comunicate;
14. l'obbligo di indossare (con dotazione a carico dell'Impresa) per tutte le risorse adibite ai servizi la medesima uniforme aziendale di identificazione, preventivamente approvata dal committente;
15. l'obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali e assicurativi e ad applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalle norme vigenti e dagli eventuali contratti collettivi nazionali di categoria; a tal fine, l'Impresa affidataria dovrà Garantire di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse umane e strumentali idonee all'adempimento degli obblighi dell'affidamento;
16. l'obbligo di dare immediato seguito alle richieste che pervengano dal competente ufficio della Stazione Appaltante di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità operative;
17. l'obbligo di non eseguire alcuna prestazione che non rientri nei propri obblighi contrattuali senza che sia intervenuta una precisa disposizione da parte della Stazione Appaltante

18. l'obbligo di sostenere tutti i costi derivanti dal conseguimento o possesso di titoli necessari all'espletamento dei servizi presso l'aeroporto e più specificatamente:
19. costi per rilasci/rinnovi dei permessi d'ingresso mezzi e persone;
20. costi per rilasci/rinnovi delle patenti di guida aeroportuali (c.d. ADC) e per la formazione prevista dalla normativa vigente;
21. costi per la subconcessione delle aree necessarie allo svolgimento del servizio;
22. l'impegno al costante addestramento del personale in forza alla propria impresa per il conseguimento/mantenimento dei requisiti soggettivi previsti per l'espletamento dei servizi, con costi a proprio totale carico e obbligo della trasmissione alla Stazione Appaltante delle relative attestazioni di avvenuta formazione;
23. l'Impresa potrà utilizzare, in **comodato d'uso a titolo oneroso**, i mezzi attualmente nella disponibilità di SACAL ed altresì avrà piena autonomia di utilizzarne degli altri, nel rispetto delle norme. I relativi contratti di manutenzione, ordinaria e straordinaria nonché tutti gli oneri di esercizio saranno a totale cura, onere e spese della stessa;
24. l'Impresa potrà utilizzare il sistema operativo Departure Control System A-DCS su piattaforma A-ICE attualmente in uso alla Stazione Appaltante. Tutti gli oneri per l'utilizzo e la manutenzione del sistema saranno a totale carico della stessa;
25. ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, contribuzione e previdenze varie, ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, inerenti al personale addetto a qualsiasi titolo all'attività oggetto del presente Contratto, e terrà comunque manlevata ed indenne la SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta ovvero addebito, anche relativa a spese legali, relativamente al suddetto personale. L'Impresa prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa, retributiva, contributiva e previdenziale relativamente ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. In particolare, l'Impresa si impegna ad avvalersi per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto solo ed esclusivamente di propri lavoratori subordinati non potendo utilizzare lavoratori autonomi – nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di inadempimento da parte dell'Impresa, la SACAL avrà il diritto di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa dell'Impresa. Non comporterà acquiescenza ovvero rinuncia ad avvalersi di tale facoltà o altri rimedi di legge l'eventuale tolleranza da parte della SACAL nei confronti di inadempimenti dell'Impresa. A tal fine l'Impresa si obbliga per tutta la durata del presente Contratto a fornire alla SACAL copia della seguente documentazione: (a) documentazione attestante la posizione INPS e INAIL della Società; (b) autocertificazione in merito al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti coinvolti nel Servizio oggetto del presente Contratto; (c) elenco dei lavoratori impiegati nel Servizio;
26. formare adeguatamente il proprio personale per l'assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta così come previsto dall'Art. 11 lettera a) del Regolamento CE n. 1107/2006 e successive circolari ENAC.
27. nel caso in cui l'Impresa fosse in possesso del certificato di Prestatore di servizi di assistenza a terra rilasciato dall'ENAC per operare in altro scalo aeroportuale, la sottoscrizione del Contratto è subordinata all'ottenimento dell'estensione ad operare negli scali di Reggio Calabria e Crotone;
28. l'obbligo di fornire a SACAL, in fase di nuovo affidamento tutte le informazioni necessarie, relative ai dipendenti adibiti al Servizio, per la corretta applicazione della clausola sociale.

Art. 10 Requisiti del personale

Il personale dipendente dell'Impresa dovrà essere munito di apposito tesserino Aeroportuale (v. successivo art 11).

Nei confronti del proprio personale, l'Impresa dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti nazionale di lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compreso il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.). Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs n. 18/99.

L'Impresa dovrà dimostrare in ogni momento ed a semplice richiesta della SACAL, di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che la stessa SACAL riterrà all'uopo opportuni.

L'Impresa dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutti gli operatori del Servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso e, inoltre, conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza; dovrà curare, inoltre, che sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'Impresa dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine della SACAL e dell'aeroporto.

L'Impresa dovrà consegnare al personale della Stazione Appaltante (Responsabile in Turno) qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del servizio.

Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

Restano fermi gli obblighi di cui al precedente Art. 9 ove applicabili ai requisiti del personale.

L'Impresa espressamente dichiara che tutto il personale che sarà dedicato al Servizio è assunto regolarmente in forza della normativa vigente e ogni adempimento e ogni onere previdenziale e assicurativo è rispettato.

SACAL potrà richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari.

Art. 11 Permessi

L'accesso e la circolazione nell'ambito del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Reggio Calabria e Crotone, è consentito solo previo rilascio da parte delle Autorità Aeroportuali di un apposito permesso.

La disciplina per l'ottenimento dei permessi d'accesso alle aree aeroportuali per le persone è stabilita dalle procedure SACAL SEC-PR-102, SACAL SEC-PR-202 e, per i mezzi dalle procedure SACAL SEC-PR-103, SACAL SEC-PR-203 (gli autisti dei mezzi dovranno conseguire la patente aeroportuale, necessaria per una sicura condotta dei mezzi in airside, in accordo alla procedura SACAL ACM-PR-009).

Per il conseguimento del Permesso è necessario rivolgersi all'Ufficio Tesseramento SACAL (email: tesseramento@sacal.it)

L'Impresa dovrà produrre con congruo preavviso, ed in ogni caso in un tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data prevista per l'inizio del Servizio, tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del Tesserino Aeroportuale (documento identificativo da possedere ed esibire all'interno del sedime aeroportuale) e per il rilascio dei permessi di accesso degli autoveicoli e dei mezzi operativi che intende utilizzare all'interno dell'Aeroporto di Reggio Calabria e Crotone, assumendo a proprio carico l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei suddetti permessi e le relative conseguenze e responsabilità, incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto.

Il personale dell'Impresa, all'atto della consegna delle aree, deve essere già in possesso del tesserino d'ingresso così come ogni autoveicolo e/o mezzo dovrà essere in possesso del relativo permesso di ingresso/circolazione. Il permesso d'accesso non potrà essere rilasciato ai soggetti con precedenti penali e/o carichi pendenti, secondo valutazioni d'opportunità totalmente rimesse alla discrezionalità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza operante in aeroporto.

Tutti i costi per il rilascio di ogni permesso di accesso al sedime aeroportuale (persone e mezzi) per ciascun aeroporto, sono a totale cura, onere e carico dell'Impresa.

Art. 12 Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro

È fatto obbligo all'Impresa di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato, aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge, anche secondaria, vigente, ed istruito sull'uso dei macchinari e delle apparecchiature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.

Viene, pertanto, fatto obbligo all'APPALTATORE di non introdurre in attività di lavoro persone che non risultino avere i requisiti sopraddetti e quelli di cui al precedente Art. 8, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione della SACAL.

Art. 13 Custodia

SACAL non si costituirà in alcun modo depositaria/custode degli attrezzi, dei materiali e di quant'altro di proprietà dell'Appaltatore ovvero di terzi, la quale ultima, pertanto, assumerà a proprio onere ed esclusivo carico e rischio la custodia e la conservazione dei suddetti beni, esonerando espressamente SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità per sottrazioni ovvero danni da qualsiasi causa determinati.

Art. 14 Manleva

In relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto di Servizi e per l'intera durata del medesimo, l'Impresa sarà l'unico ed esclusivo soggetto responsabile di ogni danno, di qualsiasi genere e natura, che potesse essere arrecato sia durante che dopo l'esecuzione del Servizio, per fatto, colpa ovvero negligenza o imperizia tanto sua che dei propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, od anche come semplice conseguenza del Servizio stesso, e si obbliga, comunque, a manlevare e mantenere indenne la SACAL ed i propri incaricati da qualsiasi pretesa, azione ovvero molestia e danno, anche relativo ad eventuali spese legali, che potesse loro derivare da parte di soggetti terzi, per i titoli di cui sopra.

L'Impresa, pertanto, con la sottoscrizione del Contratto assume l'obbligo di manlevare e mantenere indenne la SACAL da tutte le spese, i costi, anche di natura legale, le perdite ed i danni che quest'ultima dovesse sostenere/subire, per fatti e/o titoli direttamente e/o indirettamente ascrivibili all'Impresa ed ai suoi incaricati e/o collaboratori e/o addetti.

Art. 15 Danni a persone o cose – Copertura assicurativa

L'Impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Appaltante o dei terzi. Pertanto la Stazione Appaltante è pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Impresa, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'Impresa di provvedere alla copertura assicurativa, in materia di responsabilità civile di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione del Servizio e, in particolare, per il caso di incidenti al personale, ai passeggeri, ai mezzi ed agli aeromobili, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.A. per ciascun aeroporto (Reggio Calabria e Crotona) non inferiore a quello previsto dalla relativa Ordinanza emanata dall'ENAC Direzione Aeroportuale Calabria. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà esclusivamente l'Impresa medesima. L'Ente Assicuratore dovrà essere di diritto italiano e la polizza rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa e di gradimento della Società Appaltante la quale sarà costituita, con esplicita clausola/vincolo, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'Impresa stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso della Stazione Appaltante.

Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, alla Società Appaltante prima della sottoscrizione del Contratto.

Art. 16 Cauzione provvisoria e definitiva

L'Impresa costituirà una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo stimato dell'Appalto e, in caso di aggiudicazione, una cauzione definitiva pari al 10% del suddetto prezzo a Garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e secondo le previsioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, mediante fidejussione di primaria compagnia assicurativa, in originale. La fidejussione, che dovrà essere a prima richiesta scritta, sarà svincolata nei 120 giorni successivi alla intervenuta scadenza dell'affidamento. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 17 Penali

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento del Servizio in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del Servizio, sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.), la Stazione Appaltante avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di diffidare l'Impresa e, successivamente, applicare le sanzioni previste dall'Art. 1174 del Codice della Navigazione in vigore;
- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, la Stazione Appaltante potrà procedere alla sospensione dell'affidamento con riserva di espletare direttamente, o affidare a terzi, il relativo Servizio incassandone il corrispettivo e addebitando ogni ulteriore onere all'Impresa inadempiente;
- c) la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza, contestata e confermata da almeno due richiami/raccomandazioni prodotti per iscritto, di risolvere il Contratto con semplice comunicazione scritta con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione del Servizio direttamente o a mezzo di altra società.

Le sanzioni, eventualmente ricevute dalla Stazione Appaltante da parte dell'Ente regolatore, verranno addebitate all'Impresa nel caso in cui l'oggetto della medesima sanzione sia ad essa imputabile.

Costituisce condizione risolutiva del Contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte degli Organi preposti in ordine alle prestazioni di cui al contratto medesimo.

Art. 18 Risoluzione

In tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui le Parti svolgono espresso rinvio), ed in tutte le ipotesi, nessuna esclusa ovvero eccettuata, di inottemperanza/trasgressione agli obblighi discendenti dal Contratto, e nei seguenti casi:

- ritardo e/o mancato pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi e previdenziali del personale addetto al Servizio;
- revoca e/o decadenza del Certificato di Idoneità di prestatore dei servizi di assistenza a terra rilasciato da ENAC;
- mancata esecuzione, anche parziale, della Prestazione di cui al precedente Art. 2;
- mancata regolarità retributiva, contributiva e previdenziale, adibizione per lo svolgimento del Servizio oggetto del Contratto di lavoratori autonomi – nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio della prestazione, ovvero di lavoratori subordinati non in regola con le previsioni di cui al CCNL applicabile.

SACAL ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Impresa, durante il periodo di sua efficacia, con ogni conseguenza di legge.

Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e, conseguentemente, non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 19 **Recesso del Contratto**

In tutti i casi previsti dall'Art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 a cui le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, svolgono espresso rinvio, SACAL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in corso di esecuzione.

Inoltre, SACAL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca della Concessione ministeriale;
- chiusura degli Aeroporti di Reggio Calabria e Crotona all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell'appalto;
- sopravvenuta mancanza, in capo all'Impresa, di uno o più requisiti per lo svolgimento del Servizio di cui alle seguenti fonti normative: D. Lgs 18/99, Circolare ENAC APT-02B..

Il recesso sarà comunicato all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. contenente il motivo del recesso o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi.

Art. 20 **Variazioni operative sopravvenute-Chiusura dell'Aeroporto**

Qualora, per esigenze della SACAL o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva di uno o più aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Reggio Calabria, Crotona), la SACAL, in qualsiasi momento della durata del Contratto, si riserva il diritto di disporre la sospensione del Servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale.

L'Impresa, che nulla potrà eccepire, si impegna ad adeguarsi alle mutate esigenze della SACAL, accettando le eventuali variazioni in riduzione rispetto al Servizio indicato nel presente Contratto, senza che per questo possa vantare diritti o indennità di sorta.

In tale caso, all'Impresa di Sicurezza verrà corrisposto unicamente l'importo dovuto, corrispondente ai servizi effettivamente resi.

Art. 21 **Legge applicabile e Foro competente**

Il Contratto è disciplinato e dovrà essere interpretato in conformità alla Legge Italiana.

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di transazione, le Parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente è quello di Lamezia Terme.

Art. 22 **Spese contrattuali – Registrazione**

Tutte le spese del Contratto, che verrà registrato solo in caso d'uso, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA che fa carico a SACAL, saranno a totale carico dell'Impresa e dovranno essere corrisposte alla SACAL non appena richieste.

Art. 23 **Riservatezza**

Nelle procedure di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 24 Tracciabilità finanziaria – clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL ed l'Impresa assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente Appalto. All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dedicato, indicato dell'Impresa e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il CIG. L'Impresa dovrà comunicare, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente, (se trattasi di nuovo conto corrente) tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intendono operare per l'Appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di 7 (sette) giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

Art. 25 Osservanza normativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Impresa si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito www.lameziaairport.it, nella sezione "Società Trasparente".

E' altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dal Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex Art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Impresa pertanto, si impegna per se e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della SACAL in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a SACAL qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui la stessa Società sia venuta a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

L'Impresa si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito www.lameziaairport.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

Art. 26 Osservanza del Codice Etico Comportamentale

L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <https://lameziaairport.it/download/codice-etico-comportamentale/> e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

L'APPALTATORE prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'Impresa si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti i dipendenti, gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

Art. 27 **Rispetto e diffusione del Regolamento di Scalo**

L'Impresa deve assicurare la diffusione e l'osservanza delle regole e prescrizioni contenute nei Regolamenti di scalo vigenti degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone.

Prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto deve nominare un proprio Referente per il Regolamento di Scalo, comunicando il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a sacalspa@legalmail.it.

Il Referente per i Regolamenti è responsabile della diffusione all'interno della propria Organizzazione dei contenuti dei Regolamenti e dell'informazione circa gli eventuali aggiornamenti, con i mezzi ritenuti più opportuni.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Impresa attesta espressamente di aver preso conoscenza dei Regolamenti di scalo degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone e si impegna alla loro osservanza.

All'uopo l'Impresa si impegna a formare i propri addetti sui contenuti dei Regolamenti di scalo pertinenti allo svolgimento del Servizio

Art. 28 **Divieto di cessione del Contratto**

Ai sensi dell'Art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto e trasferito, in tutto ovvero in parte, dall'Impresa in qualsiasi modalità e forma, ivi compresa la cessione e/o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, a soggetti terzi.

L'Impresa è l'unica ed esclusiva responsabile di tutti gli obblighi derivanti in via diretta e/o indiretta dal Contratto.

Art. 29 **Divieto di cessione del credito**

È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto.

Art. 30 **Divieto di avvalimento**

L'Impresa è l'unica ed esclusiva responsabile di tutti gli obblighi derivanti in via diretta e/o indiretta dal Contratto.

Non è ammessa la parcellizzazione delle categorie di cui all'allegato A del D. Lgs 18/99.

È vietato il ricorso all'istituto dell'Avvalimento come espressamente disposto dal Regolamento ENAC 14/2012 del 23.04.2012.

Art. 31 **Divieto di subappalto**

È fatto espresso divieto di subappaltare sotto qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, la prestazione del Servizio di cui al precedente Art. 2, a pena di risoluzione dell'affidamento (e di perdita del deposito cauzionale definitivo), fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 32 **Assenza di conflitto di interesse**

L'Impresa dichiara e garantisce di non trovarsi, nei confronti di SACAL e degli Amministratori e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012 e s.m.i., tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Art. 33 **Antiriciclaggio**

Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio e di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti gli obblighi ivi previsti.

Art. 34 **Antimafia**

La validità del Contratto è subordinata al rispetto da parte del Professionista di quanto previsto D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i, “*Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”.

Il Contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle certificazioni di cui agli articoli 82 e seguenti del summenzionato Decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.

Art. 35 **Clausola Sociale**

Al presente Appalto si applica la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 pertanto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Contratto, l'Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Lamezia Terme 23/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Piervittorio Farabbi